



COMUNE DI CARLINO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Approvato con delibera n. 26 del 28.06.2000

Affisso all'Albo Pretorio del Comune di Carlino dal 03.07.2000 al 18.07.2000

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.10.2000

IL SINDACO
Renzo Girardello

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Maria Luisa Dovetto

S O M M A R I O

- ◆ **ARTICOLO 1**
NASTRO ORARIO

- ◆ **ARTICOLO 2**
APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

- ◆ **ARTICOLO 3**
CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

- ◆ **ARTICOLO 4**
CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

- ◆ **ARTICOLO 5**
APERTURA IN DEROGA NELLE DOMENICHE O FESTIVITA' IN PARTICOLARI
OCCASIONI ED APERTURA IN DEROGA NEL PERIODO ESTIVO

- ◆ **ARTICOLO 6**
AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

- ◆ **ARTICOLO 7**
NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA
FACOLTATIVA

- ◆ **ARTICOLO 8**
ATTIVITA' PARTICOLARI

- ◆ **ARTICOLO 9**
ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

- ◆ **ARTICOLO 10**
ORARIO NOTTURNO PER I DETENTORI DI CARTELLE SPECIALI

- ◆ **ARTICOLO 11**
ESCLUSIONI

- ◆ **ARTICOLO 12**
SANZIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 1 NASTRO ORARIO

Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle 22.00.

Art. 2 APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

L'apertura massima all'interno del nastro orario giornaliero è stabilita in 10 ore.

Art. 3 CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, stabilita come segue:

a) settore alimentare: lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
settore non alimentare: lunedì mattina.

2. Il Sindaco, tramite ordinanza, può fissare la chiusura obbligatoria infrasettimanale di mezza giornata in altre giornate rispetto a quanto disposto nel comma 1., sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3 del D.P.G.R. 148/99.

3. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.

4. L'operatore del settore alimentare, nonché l'operatore che, esercitando entrambi i settori merceologici, dia la prevalenza al settore alimentare, deve comunicare all'Amministrazione comunale la scelta effettuata che resta valida per 6 mesi. Qualora decorsi i primi 6 mesi, non pervenga alcuna comunicazione di variazione della chiusura obbligatoria prescelta, il silenzio equivale a conferma della scelta effettuata.

5. Qualora una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura

con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4), è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

7. All'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del comma 1), soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.

8. L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura infrasettimanale.

Art. 4

CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1 . Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.

2. In deroga a quanto disposto al 1° comma, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali, *compresi i giorni 25 e 26 dicembre*, ai sensi del ° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99. *La fascia di apertura oraria antimeridiana per la vendita di fiori, in deroga al comma 1°, deve intendersi di 6 ore precelte dagli operatori fra le 7.30 e le 14.30.*¹

3. ~~Sono escluse dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva le rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della L.R. 8/99.~~

*Le rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio sono escluse dall'obbligo della chiusura domenicale festiva e dall'obbligo della chiusura nei giorni 25 e 26*².

4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

5. Durante il mese di dicembre, è consentita l'apertura nelle domeniche e nelle festività per tutti gli esercizi, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre (fatto salvo quanto previsto ai punti 2. e 3.;

6. L'operatore che esponga esclusivamente ai fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

¹Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.10.2000

²Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 30.10.2000

Art. 5
APERTURA IN DEROGA NELLE DOMENICHE O FESTIVITA' IN
PARTICOLARI OCCASIONI ED APERTURE IN DEROGA NEL PERIODO
ESTIVO

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi per un numero massimo annuo di 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze o fiere locali. L'apertura domenicale o festività può essere concessa anche per vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.
2. Le zone del territorio comunale interessate all'apertura vengono, di volta in volta, precisate nell'ordinanza sindacale che le autorizza, che individua altresì le date delle relative domeniche o festività: l'ordinanza viene adottata tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
3. E' fatto salvo il disposto dell'art. 26 comma 4 della L.R. 8/99.

Art. 6
AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di dieci ore, nonché in osservanza del turno di chiusura corrispondente al settore merceologico esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, con il limite rappresentato dall'orario massimo settimanale di ore 56 e secondo quanto previsto all'art. 7 in relazione alla mezza giornata di apertura facoltativa. E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie, malattia, lutto. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni, l'operatore deve comunicare all'Amministrazione il superamento dei 30 giorni di chiusura entro il 25° giorno.
2. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Art. 7

NASTRO ORARIO SPECIFICO PER LA MEZZA GIORNATA DI APERTURA FACOLTATIVA

1. Gli operatori che si avvalgono della facoltà di apertura per mezza giornata con il limite massimo di 6 ore, nel giorno in cui ricade il turno di chiusura infrasettimanale obbligatoria corrispondente al settore merceologico esercitato, devono rispettare la seguente fascia oraria:
 - a) settore alimentare: apertura antimeridiana in orario compreso tra le 05.00 e le 14.00;
 - b) settore non alimentare: apertura pomeridiana in orario compreso tra le ore 14.30 e le ore 22.00.

Art. 8

ATTIVITA' PARTICOLARI

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane operanti nel settore agro-alimentare, con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita determinati dal presente Regolamento: tuttavia, fanno eccezione le imprese artigiane non rientranti nel settore agro - alimentare, quando esercitano l'attività di vendita di prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui.

Art. 9

ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

1. Qualora due o più attività, esercitate nei medesimi locali, siano soggette ciascuna a determinati orari, si parla di attività mista. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente che deve essere comunicata dall'esercente al Comune, il quale conseguentemente la accerta. E' vietato un orario differenziato.

Art. 10

ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLE SPECIALE

1. Gli esercizi al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 8/99 possono svolgere attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al 1° comma, qualora non si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Art. 11
ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
 - a) le rivendite di generi di monopolio;
 - b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla L.R. 17/97;
 - c) gli esercizi commerciali situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie;
 - d) le rivendite dei giornali;
 - e) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti;

Art. 12
SANZIONI

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dagli atti di esecuzione avviene secondo quanto previsto dalla legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
2. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei relativi atti di esecuzione, si applica l'art. 37, commi 6, 9, 10 e 11 della L.R. 8/99.
3. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, non specificatamente sanzionate dalla legge o da regolamento, è punita, ai sensi dell'art. 106 del T.U.L.P.C., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, con una sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.